



**UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE**  
*Dipartimento Sviluppo Economico*

**A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI  
A TUTTI GLI ORDINI PROFESSIONALI  
ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA**

**Circolare n.4/2026**

Oggetto: **Modifiche all'articolo 73 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 "Incentivi alla costituzione di nuove imprese" e modalità applicative.**

**Circolare emessa dall'Ufficio Attività Economiche ai sensi dell'articolo 73, comma 6 ter, della Legge 16 dicembre 2013 n.166, così come introdotto dall'articolo 23, comma 4, della Legge 12 novembre 2025 n.141.**

Con la presente, a seguito delle modifiche all'articolo 73 della Legge 16 dicembre 2013 n.166, intervenute con l'articolo 23 della Legge 12 novembre 2025 n.141, e delle valutazioni emerse dal confronto con gli Operatori Economici, si disciplinano le specifiche modalità applicative ai sensi dell'articolo 73, comma 6 ter, della Legge 16 dicembre 2013 n.166, così come introdotto dall'articolo 23, comma 4, della Legge 12 novembre 2025 n.141.

- 1.** Devono intendersi "nuove attività" tutte quelle attività non preesistenti alla data di presentazione della richiesta di rilascio dell'Autorizzazione ad Operare o di Avvio dell'Attività Libero Professionale.
- 2.** Non sono considerate "nuove attività":
  - 2i.** Le attività già esercitate in forma individuale o libero professionale che assumano una diversa veste giuridica e viceversa;
  - 2ii.** I trasferimenti di titolarità a qualsiasi titolo, realizzati con atto di cessione d'azienda e/o con cessione di ramo d'azienda;

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via 28 Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore B4  
T +378 (0549) 88 2950 - [info.uae@pa.sm](mailto:info.uae@pa.sm)



**UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE**  
*Dipartimento Sviluppo Economico*

**2iii.** Le attività che si configurano come mera prosecuzione di un'attività già esistente, anche in assenza di trasferimento di titolarità. Per mera prosecuzione di un'attività in precedenza esercitata si intende quell'attività che presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale, ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando, ad esempio, lo stesso locale dell'attività precedente. Trattandosi di una disposizione antiabuso la stessa non si applica alle attività di servizio che non necessitano di autorizzazioni speciali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Autorizzazione Sanitaria, Autorizzazione all'Avvio alla Produzione o relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, Autorizzazione o Nulla Osta dell'Authority Sanitaria, ecc.) o qualora l'attività precedentemente svolta non sia stata esercitata nei 12 mesi precedenti all'avvio della nuova attività;

**2iv.** L'esercizio di un'ulteriore Autorizzazione ad Operare intestata al medesimo Operatore Economico esistente.

**3.** Non possono beneficiare delle agevolazioni:

**3i.** I titolari di impresa individuale, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi che hanno esercitato, a qualsiasi titolo e in qualunque forma, attività assimilabile o sono stati soci e/o titolari effettivi in società che hanno esercitato attività assimilabile nei 12 mesi precedenti alla richiesta di accesso agli incentivi;

**3ii.** Le persone giuridiche che non sono di nuova costituzione o i cui soci e/o titolari effettivi hanno esercitato, a qualsiasi titolo e in qualunque forma, attività assimilabile o sono stati soci e/o titolari effettivi in società che hanno esercitato attività assimilabile nei 12 mesi precedenti alla richiesta di accesso agli incentivi. Qualora rivesta la qualità di socio una persona giuridica i requisiti vanno attestati anche in capo ai soci e/o titolari effettivi della stessa o ai beneficiari effettivi se le quote sono rappresentate tramite mandato fiduciario.

**4.** Il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa vigente comporta la decadenza delle agevolazioni per l'esercizio in corso e per quelli successivi ai sensi dell'articolo 73, comma 5, della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e s.m.i., e nello specifico:

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via 28 Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore B4  
T +378 (0549) 88 2950 - [info.uae@pa.sm](mailto:info.uae@pa.sm)



**UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE**  
*Dipartimento Sviluppo Economico*

**4i.** L'accertamento dello svolgimento di attività economica assimilabile di cui sopra comporta la decadenza delle agevolazioni e il conseguente obbligo di pagamento della tassa di rilascio dell'Autorizzazione ad Operare pari all'importo stabilito per ciascuna categoria dall'articolo 1, comma 2, dell'allegato C, del Decreto Delegato 14 marzo 2024 n.50;

**4ii.** L'accertamento del mancato assolvimento e/o mantenimento del requisito occupazionale comporta la decadenza delle agevolazioni e il conseguente obbligo di pagamento della tassa di rilascio dell'Autorizzazione ad Operare, a copertura dell'esercizio in cui viene dichiarata la decadenza e senza agire sul pregresso, pari all'importo stabilito per ciascuna categoria dall'articolo 1, comma 2, dell'allegato C, del Decreto Delegato 14 marzo 2024 n.50.

Quanto previsto dalla presente Circolare non si applica alla fattispecie definita nell'articolo 22 della Legge 29 settembre 2017 n.115.

In riferimento a quanto contenuto nella presente Circolare, si invitano gli Operatori Economici e i professionisti delegati a porre la massima cura nell'inserimento delle causali di esenzione dal pagamento in quanto, una volta confermata la pratica di rilascio dell'Autorizzazione ad Operare o di Avvio dell'Attività Libero Professionale, la stessa non può più essere modificata né dal richiedente né da questo Ufficio.

Distintamente.

Il Dirigente  
Valentina Vicari